



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile

Gaetano Caputi

Redazione

Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 3/2025

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, José Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

Processi evolutivi dei beni culturali immateriali. Problematiche e rappresentazioni attraverso casi di studio.

di Giuseppe Garzia

(Professore aggregato di Legislazione dei beni culturali presso l'Università di Bologna)

Sommario

1. Scopi della ricerca. 2. La convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale: <<Convention for the Safeguarding for the Intangible Cultural Heritage>>. 3. La questione del recepimento della convenzione nell'ordinamento statale. 4. Casi di studio. 5. Le imbarcazioni storiche con vele al terzo di Cesenatico. 6. I paesaggi sonori (*soundscape*). 7. Il Festival di Sanremo. 8. Brevi considerazioni di sintesi. 9. (segue). L'organizzazione del MIC (Ministero della Cultura) nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Abstract

Intangible cultural heritage has become an increasingly significant field of inquiry, governed at the international level primarily by the 2003 UNESCO <<Convention for the Safeguarding for the Intangible Cultural Heritage>>. The Italian legal framework, however, still appears markedly incomplete for a number of reasons, despite the comprehensive reform introduced by Law No. 152 of 2024. This article does not aim to define the legal nature of intangible heritage or its precise boundaries. Rather, through the analysis of three case studies, it seeks to highlight the inherent complexity and critical issues surrounding the subject. The cases examined concern the historic lateen-rigged boats of Cesenatico, the various dimensions of soundscapes, and the question of whether the "Sanremo Festival" may legitimately be regarded as intangible cultural heritage. The discussion concludes with critical reflections, including an assessment of the competences of the Ministry of Culture (MIC) in this domain.

* Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review

1. Scopi della ricerca.

Quello dei beni culturali immateriali (*intangible cultural heritage*) è certamente un tema oggetto di recenti analisi da parte della dottrina. Nello specifico negli ultimi anni sono stati organizzati importanti convegni¹ e sono stati pubblicati una serie di studi finalizzati, soprattutto, a inquadrare tale tipologia di beni sul piano dogmatico nonché di individuarne i possibili ambiti e problemi di applicazione².

Tutte le ricostruzioni vedono, comunque, come punto di partenza il fondamentale scritto di Massimo Severo Giannini del 1976³ che pone, per così dire, le basi fondamentali per ogni possibile ragionamento in materia.

Soprattutto a causa della "spinta" proveniente dall'ordinamento internazionale (in *primis* dalla convenzione Unesco del 2003)⁴ e da alcune interessanti esperienze regionali⁵ è oramai imprescindibile l'esigenza di disciplinare la materia in modo organico a livello statale, anche se, senza dubbio, si tratta di un'operazione non agevole.

In particolare risulta molto problematica l'individuazione dei possibili "confini" di tale categoria di beni. Infatti, a differenza di quelli materiali, il rischio è quello o di darne una definizione o troppo restrittiva, quindi contraria allo "spirito" della normativa internazionale, oppure, come ha osservato Giuseppe Severini⁶, eccessivamente ampia che finirebbe per condurre alla sua banalizzazione e quindi al suo scadimento⁷.

Ciò premesso, con il presente studio non si intende cercare di contribuire

¹ In particolare si fa riferimento al Convegno di Assisi del 27 ottobre 2012. Gli atti del convegno sono raccolti nel volume a cura di A.BARTOLINI, D.BRUNELLI e G.CAFORIO, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Napoli, 2014. Ai fini del presente studio di particolare interesse è la parte terza del volume che contiene i contributi di A.BARTOLINI, G.SEVERINI, S.FANTINI, M.DUGATO, P.UNGARI, G.MANFREDI e G.MORBIDELLI.

² Oltre ai contributi citati nella precedente nota si veda A.GUALDANI, *I beni culturali immateriali; una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, 2019, n. 1; A.BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir.amm.*, 2019, p. 223 ss; M.TIMO, *L'intangibilità dei beni culturali*, Torino, 2022; G.SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale*, in *Federalismi.it*, 2018, n. 15; oltre a quelli pubblicati sul numero 1 del 2025 della rivista *Aedon*: A. PIAZZAI, *Il bene culturale immateriale come bene giuridico in senso lato* e V.GASTALDO, *L'insostenibile leggerezza del patrimonio culturale immateriale*.

³ *I beni culturali*, in *Riv.trim.dir pubbl.*, 1975, 1, p. 3 ss. Per una rilettura del pensiero del Maestro, si rinvia a L.CASINI, <<Todos es peregrino y raro>>, in *Riv.trim.dir pubbl.*, 2015, n.3, p. 987 ss

⁴ Su cui si veda subito oltre.

⁵ Diverse regioni hanno legiferato sul tema con specifico riferimento alla loro possibile valorizzazione, ad esempio l.r. Lombardia 23 ottobre 2008 n. 27 "Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale" e l.r. Emilia Romagna, 6 marzo 2017, n. 3 <<Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia Romagna>>.

⁶ *Immaterialità di patrimoni culturali?*, in A.BARTOLINI, D.BRUNELLI e G.CAFORIO, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, cit, p. 121

⁷ Si tratta del nota questione del "benculturalismo" su cui si veda S.SETTIS, *Benculturalismo parolaio: il Patrimonio "boccheggia" ma tutti esaltano soltanto le "Eccezionali Mostre"*, in *Il sole 24 ore*, 28 maggio 2006. Secondo L.CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, 2016, tale espressione costituisce uno dei tre "dilemmi" del patrimonio culturale.

all'approfondimento dell'istituto sul piano dogmatico in quanto già oggetto di accurate analisi da parte della dottrina, ma, piuttosto, in attesa di una organica definizione della materia da parte del legislatore statale, di analizzarne alcuni casi studio sintomatici della complessità del tema nonché dei suoi possibili sviluppi futuri.

Nello specifico saranno oggetto di analisi tre casi: le imbarcazioni storiche con vele al terzo ubicate presso la località di Cesenatico (porto canale e museo della Marineria); i c.d. paesaggi sonori (*soundscape*) e la questione relativa alla possibilità di configurare il "Festival di Sanremo" come un bene culturale immateriale.

La trattazione dei suddetti casi di studio richiederà una previa sintetica analisi dei tratti fondamentali della convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale e del suo "problematico" recepimento nel nostro ordinamento.

2. La convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale: <<Convention for the Safeguarding for the Intangible Cultural Heritage>>.

Com'è noto l'atto fondamentale che ha, per la prima volta, disciplinato in modo organico la materia relativa al patrimonio culturale immateriale e che ne costituisce, per così dire, l'asse portante, è costituito dalla <<Convention for the Safeguarding for the Intangible Cultural Heritage>> approvata il 17 ottobre del 2003 dalla Conferenza generale dell'Unesco, entrata in vigore il 30 aprile 2006 e recepita, solo in modo formale, nel nostro ordinamento con la l. 27 settembre 2007, n. 167⁸.

L'obiettivo fondamentale della Convenzione è costituito dalla <<salvaguardia>> del patrimonio culturale immateriale, che comprende <<le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale>>⁹.

La dottrina internazionalistica¹⁰ ha evidenziato che la suddetta convenzione ha fatto propria una definizione di bene culturale immateriale decisamente ampia e complessa che si basa su tre componenti fondamentali: a) una di tipo "oggettivo"

⁸ Oltre la convenzione citata è doverosa una menzione alla convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e recepita nel nostro ordinamento con la l. 1 ottobre 2020 n. 133, in quanto alcuni dei principi della convenzione Unesco sono appunto ripresi nella convenzione di Faro. Per altro, viste le finalità del presente studio, si prenderanno in considerazione solamente le disposizioni della convenzione Unesco del 2003. Per un esame della convenzione di Faro si veda P.CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico*, in *Riv.giur.urb.*, 2021, n. 2, p. 274 ss.

⁹ Art. 2, par. 3.

¹⁰ Sul punto, in particolare, si rinvia ai numerosi studi sul tema di Tullio Scovazzi, tra i quali: T.SCOVAZZI, B.UBERTAZZI, L.ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, 2012, e, tra i più recenti, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale*, in *Antropologia e Teatro*, 2023, n.16, p11 ss.



ricavabile dall'elenco - non esaustivo - di cui all'art. 2¹¹; b) una di tipo "soggettivo", costituita dalle comunità, gruppi e individui che condividono l'elemento oggettivo e che, quindi, sono portatrici del patrimonio stesso; c) una, spesso di difficile individuazione, di tipo "spaziale" riguardante l'ambito territoriale all'interno del quale il bene esplica i propri effetti.

Una volta riconosciuti i suddetti elementi la convenzione prevede una complessa procedura descritta dal capitolo I dell'«*Operational directives for the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*» che, in presenza di determinate condizioni, consente l'inserimento dei beni immateriali all'interno di una «*lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità*»¹² oppure di una lista di beni per i quali si rende necessaria una «*urgente salvaguardia*»¹³.

Inoltre la convenzione stabilisce che ciascun Stato contraente dovrà, in primo luogo, adottare i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente nel suo territorio, e, in secondo luogo, compilare, conformemente alla sua situazione, uno o più «*inventari*» del patrimonio culturale immateriale che dovranno essere regolarmente aggiornati¹⁴.

Com'è facilmente percepibile sono diversi gli aspetti di particolare interesse della convenzione; tra i tanti il fatto che la salvaguardia del patrimonio comune immateriale rappresenta non solo un dovere per gli Stati firmatari, ma anche un interesse generale dell'umanità. In questo senso sono evidenti le correlazioni con la convenzione Unesco del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale materiale¹⁵.

Sotto altro profilo va osservato che il bene culturale immateriale, a differenza di quello materiale, non viene visto in una dimensione puramente "statica" ma, viceversa, "dinamica", nel senso che lo stesso bene, grazie soprattutto alla partecipazione attiva delle comunità, gruppi e individui che lo sostengono¹⁶, viene naturalmente ad evolversi e modificarsi nel corso del tempo attraverso dei processi

¹¹ Si tratta delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del know-how – come pure degli strumenti, degli oggetti, dei manufatti e degli spazi culturali associati agli stessi. Inoltre il patrimonio culturale immateriale si manifesta nei seguenti ambiti: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale.

¹² Art. 16, par. 1: «*.....the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*».

¹³ Art. 17.

¹⁴ Art. 12, par. 1: «*To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up One or more inventories of the intangible present in its territory. These inventories shall be regularly updated*».

¹⁵ Per un inquadramento, di carattere generale, sul "sistema" delle convenzioni Unesco, si veda L.ZAGATO, S.PINTON, M.GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europea del patrimonio culturale*, Venezia, 2017.

¹⁶ Sull'importanza della comunità riguardo alla salvaguardia dei beni culturali immateriali si veda. S.BALDIN, *I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna*, in DPCEon line, 2018, n. 3, p. 594 ss.

di "reintegrazione" e "reinterpretazione"¹⁷ in modo da potersi trasmettere da generazione in generazione.

In altre parole, il bene culturale immateriale costituisce nella maggioranza dei casi una entità "dinamica", nel senso che si evolve nello spazio e nel tempo.

3. La questione del recepimento della convenzione nell'ordinamento statale.

L'attuazione della convenzione Unesco nel nostro ordinamento è stato un processo complesso e tortuoso, e, malgrado le recenti disposizioni emanate, non può ancora dirsi completato.

Infatti, come si è accennato, l. n. 167 del 2007 ha unicamente disposto il suo recepimento con un atto di mero rinvio di natura formale.

A breve distanza dalla citata l.n. 167 del 2007 il legislatore è intervenuto sul tema attraverso l'introduzione dell'art. 7 bis (<<Espressioni di identità culturale collettiva>>)¹⁸ all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio. Secondo tale disposizione <<le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10>>.

Nonostante la condivisibile interpretazione estensiva data alla norma dalla fondamentale decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 5 del 2023 relativa al c.d. vincolo di destinazione d'uso¹⁹, è evidente che il limite di fondo di tale disposizione è il fatto che il bene facente parte del patrimonio culturale immateriale non può vivere, per così dire, di vita propria, ma deve comunque essere "rappresentato" da testimonianze di natura materiale assoggettabili a loro volta a tutela ai sensi dell'art. 10 del codice.

Il punto è inequivocabilmente espresso nella sopra citata decisione del Consiglio di Stato, secondo cui la *res* deve, da un lato, <<testimoniare l'esistenza e il modo di essere dell'espressione di identità culturale collettiva, potendo assumere la indifferente valenza di oggetto, mezzo o luogo su cui, e attraverso cui vengono ricreate, condivise e trasmesse le espressioni che la comunità riconosce come componenti del proprio patrimonio culturale>>, dall'altro deve essere <<già di per sé tutelabile ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004,

¹⁷ In questo senso T.SCOVAZZI, *La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale*, cit., p. 18.

¹⁸ D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62

¹⁹ La decisione, che riguarda il caso del noto ristorante romano denominato "il Vero Alfredo", per il suo grande rilievo, è stata oggetto di molti interessanti commenti da parte della dottrina. In particolare si rinvia a quelli pubblicati sulla rivista *Aedon*, *I confini della tutela: i vincoli di destinazione d'uso*, 2023, n. 1, a cura di M.CAMMELLI; G.SCIULLO, G.SEVERINI; F.CORTESE; P.MARZARO; A.BARTOLINI; C.P. SANTACROCE; G.MORBIDELLI e N.AICARDI.



occorrendo l'integrazione dei presupposti e delle condizioni per la sua dichiarazione di interesse culturale>>.

Il caso del vincolo posto sulle imbarcazioni storiche con vele al terzo di Cesenatico che si avrà modo di vedere ne è una palese dimostrazione²⁰.

Si tratta quindi, in buona sostanza, di un riconoscimento solamente parziale del bene culturale immateriale²¹; ma, probabilmente, pur con tutti i suoi limiti, costituisce l'unico modo per permettere la sua possibile coesistenza con un codice che, com'è noto, è strutturalmente ancorato ad una visione materiale del bene.

Più di recente il tema è stato oggetto di disciplina da parte due disposizioni legislative.

La prima, costituita dall'art 21 della l. 27 dicembre 2023, n. 206²², recante <<Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale>>, al comma 1, ha previsto che il MIC (Ministero della Cultura), Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti <<promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme dei beni intangibili espressione della identità culturale collettiva del Paese>>.

Si tratta di una disposizione che, pur avendo senza dubbio intenzioni lodevoli, in particolare sotto il profilo del superamento del necessario collegamento con le *testimonianze materiali* di cui all'art. 7 bis del codice, è stata comunque oggetto di riflessioni critiche da parte della dottrina, soprattutto in relazione alle sue difformità rispetto alla struttura della convenzione Unesco del 2003.

In particolare è stato osservato²³ che la l. n. 206 del 2023 sembra fondarsi su una pretesa identità nazionale unitaria, quindi finisce per porsi in direzione contraria rispetto allo "spirito" della convenzione, che, come si è detto, trova il suo fondamento, secondo una impostazione di tipo "bottom – up"²⁴, sul ruolo attivo e propositivo dei gruppi, delle comunità e degli individui.

In altre parole, secondo tale disposizione, <<solo i beni intangibili espressione dell'identità dell'intero Paese diventano, sotto questa luce, meritevoli di tutela>>²⁵.

Infine il tema è stato disciplinato, in modo più organico, dalla l. 7 ottobre 2024, n.

²⁰ Si rinvia al successivo par. n. 5.

²¹ Tra i primi commentatori della norma A.L.TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato*, in *Foro amm.-Consiglio di Stato*, 2008, n. 7/8, p. 2261 ss., ha osservato come il legislatore con l'art. 7 bis abbia in realtà fatto "finta" di recepire la convenzione Unesco del 2003.

²² C.d. legge sul "made in Italy",

²³ Da M.COGRNO, *La legge sul made in Italy e la legge 152/2024 per una tutela all'Italiana del patrimonio culturale intangibile: riflessioni a partire dalla Convenzione Unesco del 2003*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2004, n. 3, p. 369.

²⁴ Sul carattere "bottom – up" dell'convenzione Unesco si veda J.BLAKE, *Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, in F.Francioni, A.F. Vrdoljak, *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford, 2020, p. 352.

²⁵ In questo senso M.COGRNO, *Op.ult.cit.*, p. 363.

152²⁶.

Della legge balza all'occhio, in primo luogo, la scelta del legislatore di enucleare dalla categoria generale dei beni culturali immateriali una particolare tipologia, quella relativa alle <<manifestazioni di rievocazione storica>>, per le quali viene prevista una disciplina estremamente dettagliata e articolata²⁷.

Com'è stato messo in evidenza²⁸, lo "stralcio" delle manifestazioni di rievocazione storica dalla disciplina generale trova il proprio fondamento, da un lato, nel fatto che le numerose leggi regionali sul tema costituiscono un modello di riferimento per il legislatore statale, dall'altro nella necessità di rispondere ai contesti locali privi una disciplina regionale.

Per ciò che riguarda il patrimonio culturale immateriale nei suoi aspetti generali viene data una definizione di ampio respiro che, nella sostanza, riprende quando previsto nella convenzione Unesco²⁹: <<lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico degli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi che la comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale>>.

Com'è del tutto evidente la definizione in questione, soprattutto in ragione della sua completezza, costituisce un indubitabile passo in avanti rispetto a quella contenuta nella legge sul "made in Italy" vista in precedenza.

Viceversa, con riferimento alla disciplina concernente le specifiche disposizioni riguardanti il regime sulla salvaguardia e la valorizzazione dei beni, la l.n. 152 del 2024 rinvia all'adozione di appositi decreti legislativi da parte del Governo che dovranno essere adottati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 11, comma 2.

Fermo restando che, ovviamente, non essendo ancora stati emanati i decreti legislativi, non è possibile dare un giudizio complessivo sulla riforma in questione, va comunque rimarcato il fatto che, ad una prima pur sommaria lettura, i criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge sembrano, almeno sulla carta, correttamente soddisfare quanto previsto dalla convenzione Unesco³⁰.

Probabilmente e auspicabilmente siamo quindi "all'alba" di una organica disciplina dei beni culturali immateriali nel nostro ordinamento in grado di recepire in modo

²⁶ Recante <<disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale>>.

²⁷ Infatti ben 6 articoli della legge (dall'1 al 6) vi sono dedicati.

²⁸ Da A.GUALDANI, *La legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: una prima riflessione*, in *Aedon*, n. 2024 n. 3.

²⁹ Art. 10 comma 1.

³⁰ In questo senso A. GUALDANI, *Op.ult.cit.*

completo la convenzione del 2003.

4. *Casi di studio.*

Esaurita questa breve analisi di inquadramento generale si cercherà ora di trattare tre specifici casi di studio: le imbarcazioni storiche con vele al terzo di Cesenatico; i paesaggi sonori (*soundscape*) e la problematica relativa alla natura giuridica del marchio relativo al "Festival di Sanremo".

Si tratta di casi molto diversi fra loro in quanto ciascuno di essi evidenzia un aspetto particolare del tema; il primo può essere considerato esemplificativo di un processo logico – giuridico che, partendo dalla imposizione di un vincolo culturale imposto anche ai sensi art. 7 bis del codice, può portare all'inclusione del bene all'interno della lista del patrimonio culturale immateriale di cui alla convenzione Unesco del 2003; il secondo riguarda un ambito "nuovo" ancora non del tutto esplorato del patrimonio culturale immateriale; infine il terzo attiene alla corretta identificazione di un bene culturale immateriale e ha ad oggetto una recente vicenda sulla quella si è espressa la giurisprudenza amministrativa.

5. *Le imbarcazioni storiche con vele al terzo di Cesenatico.*

Le imbarcazioni storiche costituiscono una parte importante - ma spesso trascurata - del nostro patrimonio culturale³¹.

Alcune imbarcazioni, in quanto beni culturali materiali di interesse storico – artistico, sono state assoggettate a vincolo di tutela adottato ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 3 del codice; è il caso, ad esempio, della lancia "Assunta" realizzata nel 1925 e ormeggiata nel porto di Cervia o del lancione "Saviolino" realizzato nel 1928 e ormeggiato nel porto di Riccione. Tale vincolo si fonda, essenzialmente, sull'importanza dell'imbarcazione soprattutto dal punto di vista storico-artistico. Esistono, tuttavia, delle situazioni nelle quali il vincolo è di tipo storico-relazionale (art. 10, comma 4, lett. i), in quanto legato a particolari avvenimenti della storia della marineria³².

Ciò premesso, come si è detto, la previsione di cui all'art. 7 bis rende comunque possibile l'adozione di un provvedimento di tutela che vada oltre la sfera strettamente materiale del bene (in questo caso di una imbarcazione o di alcune sue parti) e che si spinga fino a considerare i valori culturali immateriali che l'attività di navigazione, intesa nel suo complesso, è in grado di esprimere.

Questa ipotesi è avvenuta nel caso del vincolo imposto con decreto della Commissione regionale patrimonio culturale dell'Emilia Romagna n. 45 del 4 aprile

³¹ Sulle barche storiche intese come beni culturali, per maggiori approfondimenti, sia consentito il rinvio a G.GARZIA, *La tutela delle barche storiche come beni culturali*, in *Aedon*, 2023, n.3.

³² E' il caso della nave "Scimitar" ormeggiata nel porto di Fano e vincolata con un vincolo di tipo storico – relazionale in quanto si tratta di un'imbarcazione di notevole interesse per la storia della marineria, presentando altresì un evidente legame con l'identità e la memoria della comunità locale.



2023 con il quale si è dichiarato, ai sensi degli artt. 7 bis, 10, comma 1 e 3 e 13, comma 1, del codice, <<l'interesse etnoantropologico e storico-testimoniale particolarmente importante di sette beni mobili costituenti la pratica della navigazione con vela al terzo>>³³.

Entrando più nello specifico del tema il vincolo riguarda cinque imbarcazioni ormeggiate nel porto canale di Cesenatico o ubicate all'interno del museo della Marineria della medesima località, nonché alcune parti delle imbarcazioni, quali una cuffia di prua e una coppia di occhi di prua³⁴.

L'obiettivo fondamentale del decreto n. 45 del 2023 non è quello di tutelare i sette beni mobili come oggetti materiali di interesse storico - artistico, quanto, piuttosto, la tradizione della pratica della navigazione con vele al terzo in quanto essa, oltre a essere un fondamentale elemento del patrimonio storico della città di Cesenatico, viene a promuovere la coesione sociale tra le persone accomunate dalla volontà di recuperare il rapporto con la loro eredità culturale.

In tal senso il vincolo ricomprende attività quali, ad esempio: il taglio, la cucitura e la decorazione della vela, l'ampio patrimonio folcloristico del mare come i canti da lavoro e da riposo, gli usi linguistici e i modi di dire; il "saper fare" della navigazione come l'abilità di seguire una rotta o la capacità di fare previsioni meteorologiche.

Si tratta, quindi, di un interessante caso di vincolo posto su un bene culturale di natura immateriale adottato, *in primis*, sulla base dell'art. 7 bis del codice. Esso costituisce un'applicazione senz'altro inusuale delle regole del codice stesso ma comunque pienamente corretta sul piano giuridico in quanto il valore immateriale del bene è collegato ai sette beni mobili che ne costituiscono il substrato materiale e che, a loro volta, sono oggetto di tutela vincolistica ai sensi dell'art. 10.

Il suddetto vincolo, nell'intenzione delle comunità locali che hanno sostenuto in questi anni l'obiettivo di giungere ad un regime di tutela e valorizzazione del bene immateriale, viene inoltre visto come una sorta di "trampolino di lancio" che potrebbe condurre, sussistendone i presupposti, alla sua inclusione all'interno della <<lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità>> prevista dalla convenzione Unesco.

A tal fine, sulla base della procedura prevista dalle <<Operational directives>>, nel marzo del 2025 è infatti iniziato il processo di candidatura che potrebbe consentire di raggiungere l'importante risultato.

³³ La vela al terzo, a forma di trapezio, è detta così perché il pennone è fissato all'albero a un terzo della sua lunghezza. Essa nasce nel 1600 circa dall'incontro nella laguna di Venezia tra la vela latina mediterranea e la vela quadra padana di origine antica ed è una forma tradizionale di navigazione usata dalle barche da pesca e piccolo trasporto su entrambe le sponde dell'Adriatico settentrionale sino alla metà del 1900. Tale tipo di imbarcazione ha cessato il proprio utilizzo con l'introduzione della propulsione a motore, anche se negli ultimi decenni il suo uso è stato recuperato da diverse associazioni locali.

³⁴ Sul museo della Marineria di Cesenatico, unico nel suo genere, si rinvia a D. GNOLA, *Guida al museo della Marineria di Cesenatico*, Bologna, 2015.



6. I paesaggi sonori (soundscape).

Una tipologia di beni culturali immateriali che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito una certa rilevanza è quella costituita dai paesaggi sonori (*soundscape*)³⁵.

Con tale espressione non si intende fare riferimento solamente alla musica (e quindi ai beni musicali in senso lato), anche se, ovviamente, i suoni musicali costituiscono un aspetto assai rilevante dei paesaggi sonori, ma, in termini più generali, come prevede la norma UNI ISO 12913-1:15, <<all'ambiente sonoro così come percepito da una o più persone in uno specifico contesto>>.

Il *soundscape* non va quindi visto, per così dire, in negativo, cioè come una parte di territorio in cui il rumore antropico viene limitato per tutelare aree sensibili (ad esempio scuole o ospedali)³⁶, ma viene ad assumere una valenza di carattere positivo in quanto bene culturale di natura immateriale.

Sotto questo profilo è stato opportunamente evidenziato³⁷ che un *soundscape* può essere considerato un bene culturale immateriale quando sussistono tre condizioni di fondo: a) il suono rappresenta, per così dire, un "unicum"; b) assume un ruolo simbolico – identitario per una determinata collettività; c) può essere in qualche modo descritto o catalogato anche attraverso strumenti digitali. In questo senso esso risponde pienamente alla tripartizione di elementi (oggettivo, soggettivo e spaziale) previsto dalla convenzione Unesco.

Come si è accennato i beni musicali sono parte fondamentale del *soundscape* in quanto è indubbio che essi presentano un duplice valore, materiale e immateriale³⁸; non a caso diversi beni italiani iscritti nella lista Unesco rientrano proprio all'interno di tale figura.

Si pensi al <<canto a tenore sardo>> (2008), all'<<arte musicale dei suonatori di corno da caccia>> (elemento transnazionale, 2020) e, più recentemente, nel 2023, alla <<pratica del canto lirico in Italia>>. Interessante è inoltre il caso dell'<<arte campanara tradizionale>> (*Manual bell ringing*) elemento transnazionale iscritto nella

³⁵ Per uno studio di carattere generale sul tema si rinvia a R.M. SHAFER, *Il paesaggio sonoro. Il nostro ambiente acustico e l'accordatura del mondo*, Milano 2022. Per una completa trattazione del tema sul piano giuridico si veda M.MEZZANOTTE, *Brevi cenni sul paesaggio sonoro come patrimonio culturale immateriale*, in *Consultaonline*, 2023, p. 1352 ss.

2, p. 263 ss

³⁶ La tutela dall'inquinamento acustico, a livello di ordinamento comunitario, è disciplinato dalla direttiva 2002/49/CE riguardante la gestione del rumore ambientale.

³⁷ Da M.MEZZANOTTE, *Op.cit.*, p. 1357.

³⁸ Sul tema si veda P.CARPENTIERI, *La musica tra attività culturali, patrimonio culturale materiale e patrimonio culturale immateriale*, in *Aedon*, 2024, n. 3; secondo l'autore i beni musicali si pongono come <<punto di intersezione e di intreccio delle diverse declinazioni possibili della nozione polisemica di "patrimonio culturale" in quanto si colloca al crocevia tra le nozioni di "patrimonio culturale materiale", "patrimonio culturale immateriale" e di "attività culturali">>. Nello stesso senso A.POMPILIO – A.IANNUCCI, *Il patrimonio musicale: entità materiale e immateriale*, in *Il saggatore musicale*, 2017, n. 2, p. 263 ss

lista Unesco nel 2024. Nello specifico quest'ultimo riprende l'analogo bene culturale immateriale relativo alla Spagna inserito nella lista Unesco nel 2022 ed è costituito da un insieme di antiche pratiche di percussione delle campane che vengono utilizzate, singolarmente o in gruppo, come fossero strumenti musicali. Esso costituisce, quindi, di un vero e proprio "paesaggio sonoro" in cui l'attività tecnico – artistica dell'uomo si congiunge strettamente con l'architettura e la conformazione naturale dei territori. Peraltro, a ben guardare, possiamo rilevare come un *soundscape*, in linea teorica, può riguardare anche un suono di carattere naturale, come, ad esempio, quello tipico di un particolare torrente, di una cascata o di una foresta vetusta³⁹, oppure un suono antropico ma non necessariamente legato alla musica; si pensi, ad esempio, a quello proveniente da caratteristici quartieri o zone di una città. In tal senso recenti studi hanno riguardato i suoni provenienti da alcuni quartieri della città di Istanbul, oppure, in Italia, dal mercato "Albinelli" di Modena⁴⁰.

Il *soundscape*, nell'ambito dei beni culturali intangibili, può quindi essere considerato non solo una importante realtà, ma anche uno dei possibili nuovi "orizzonti"; non a caso sul tema sono state anche adottate specifiche iniziative legislative, come, ad esempio, quella del Galles del 2024: <<Environmental Air Quality and Soundscape Wales Act>>⁴¹.

7. Il Festival di Sanremo.

Recentemente, nell'ambito di una controversia concernente le modalità di uso del marchio del "Festival di Sanremo", tra le diverse problematiche poste all'attenzione del giudice amministrativo vi è stata anche quella riguardante il fatto se il "Festival" possa essere considerato un bene culturale immateriale (nello specifico una "espressione di identità collettiva" di cui all'art. 7 bis del codice), con la conseguente necessità di affidarne l'uso attraverso una procedura ad evidenza pubblica secondo quanto prevede l'art. 115 dello stesso codice.

Il Consiglio di Stato⁴², confermando la decisione di primo grado del TAR Liguria⁴³, ha

³⁹ Sulle foreste vetuste sia consentito il rinvio a G.GARZIA, *La dimensione "multifunzionale" dei beni ambientali. I boschi vetusti (old growth forests)*, in *Queste istituzioni*, 2022, n. 1. In questo senso non è assurdo pensare che anche il "silenzio" di un luogo naturale incontaminato possa costituire, in qualche modo, un suono da tutelare, come è stato del resto descritto da grandi cantautori del passato: SIMON e GARFUNKEL, *The sound of silence*, 1964.

⁴⁰ Sulla città di Istanbul: P.YELMI, *Protecting contemporary cultural soundscape as intangible cultural heritage: sounds of Istanbul*, in *International Journal of heritage studies*, 2016, n. 4, p. 302 ss.; sul mercato "Albinelli" di Modena, S.BELOTTI, *Per una nuova narrazione dei luoghi: proposta di analisi del soundscape de mercato Albinelli di Modena*, in *Semestrale di Studi e ricerche di Geografia*, 2021, n. 2, p. 21 ss.

⁴¹ Per quello che riguarda il diritto interno nel corso della XIX legislatura è stato presentato il d.d.l. <<Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi sonori>> che, peraltro, non è stato oggetto di approvazione da parte delle Camere.

⁴² Sez. V, 27 giugno 2025, n. 5602

⁴³ Sez. I, 5 dicembre 2024, n. 843. La sentenza è commentata da A.MUSATTI, *L'affidamento di un marchio pubblico: il caso Sanremo*, in *Giorn.dir.amm.* 2025, n. 4, p. 501 ss.



esplicitamente negato tale possibilità osservando che il Festival di Sanremo costituisce <<un singolo evento organizzato, coincidente con una manifestazione canora, che non esprime né un'arte dello spettacolo in sé, né una consuetudine sociale come tale, né tanto meno un evento rituale e festivo; allo stesso modo non si tratta di un'attività identitaria e distintiva di una comunità e quindi tale da assurgere a espressione di identità culturale collettiva>>.

Inoltre, sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il Festival di Sanremo non può essere considerato un bene culturale immateriale in quanto non inserito nella <<lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità>>, prevista dalla Convenzione Unesco⁴⁴.

Ciò premesso, la situazione in esame presenta un certo interesse non solo per l'indubbio valore che riveste il Festival di Sanremo nel panorama musicale nazionale, ma anche perché, se si esclude la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2023 relativa al c.d. vincolo di destinazione d'uso, costituisce uno dei rari casi in cui la giurisprudenza si è espressa sul tema.

Sotto questo aspetto la controversia in questione dimostra la difficoltà che si può porre nell'individuare, in concreto, cosa possa o meno rientrare all'interno della definizione di bene culturale immateriale comunemente accolta.

Esaminando nel merito della questione la decisione del Consiglio di Stato appare, comunque, pienamente condivisibile⁴⁵. Infatti, a prescindere se il Festival di Sanremo possa o meno essere considerato una <<attività identitaria e distintiva di una comunità e quindi tale da assurgere a espressione di identità culturale collettiva>>, aspetto sul quale, naturalmente, si può discutere; il relativo marchio, in ogni caso, non può essere ritenuto un bene culturale immateriale in quanto, come ha osservato il Consiglio di Stato, non rientra nella <<lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità>> che costituisce un atto al quale deve essere riconosciuto un indubbio carattere costitutivo.

Ne consegue che lo *status* di bene culturale immateriale può riguardare solo i beni culturali effettivamente iscritti nella lista prevista dalla convenzione Unesco e non quelli per i quali, pur sussistendo, astrattamente, i requisiti di iscrizione, non è non è stata completata la relativa la procedura.

Inoltre, sotto un ulteriore e ultimo profilo, il marchio del Festival di Sanremo non risulta essere assoggettato a vincolo culturale ex art. 7 bis del codice e quindi non può essere neppure considerato un bene culturale alla luce delle vigenti disposizioni del codice.

⁴⁴ Si tratta, in buona sostanza, delle medesime conclusioni espresse nel giudizio di primo grado dal TAR Liguria.

⁴⁵ Nello stesso senso A.MUSATTI, *Op.cit.*, p. 510; peraltro, secondo l'Autrice la possibilità che tale marchio "inglobi" il bene culturale immateriale dovrebbe comunque essere oggetto di adeguata esplorazione.

In altre parole, nel caso in questione sembrano proprio mancare i presupposti di natura oggettiva per poter considerare il marchio distintivo del Festival di Sanremo come un bene culturale immateriale.

8. Brevi considerazioni di sintesi.

Al termine di questa breve analisi possiamo trarre alcune considerazioni di sintesi. Premesso che i prossimi decreti legislativi da adottarsi sulla base della legge delega n. 152 del 2024 potranno recepire la convenzione Unesco del 2003, colmando, in tal modo, un vuoto oramai divenuto ingiustificabile, rimane il fatto che, a parere di scrivere, il tema non mancherà di presentare un certo grado di problematicità.

Infatti, in primo luogo, è lo stesso concetto di bene culturale immateriale e, soprattutto, la definizione in concreto dei suoi confini tendenti a mutare nel tempo e nello spazio ad essere per certi aspetti sfuggente e, quindi, di non agevole individuazione. Si pensi, ad esempio, tralasciando il pur fondamentale elemento oggettivo, alla concreta individuazione di quelle che possono essere definite come le <<comunità di riferimento>> portatrici del bene, oppure, sotto un diverso profilo, ai limiti spaziali che devono essere riconosciuti, ad esempio, ad un determinato "soundscape" di origine naturale o antropica.

Il rischio, come si è accennato, è quello che ne sia accolta o una interpretazione troppo riduttiva, che finirebbe per annullarne la portata, oppure eccessivamente ampia, il che porterebbe a svuotarla di contenuto⁴⁶. In questo senso, a prescindere da quanto deciso dal Consiglio di Stato, il caso riguardante il "Festival di Sanremo" costituisce comunque un esempio paradigmatico di tale difficoltà.

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza che dovrà essere definito dai decreti legislativi di attuazione della l.n. 152 del 2024 è costituito dalla individuazione delle forme e modi di tutela e salvaguardia del bene culturale immateriale (oltre ovviamente a quelle di valorizzazione), che, com'è ovvio, qualora siano possibili, non potranno essere quelle previste dal codice, essendo quest'ultimo impostato su una concezione puramente materiale del bene⁴⁷.

Sul punto, a dire il vero, alcune interessanti prospettive potrebbero nascere dai decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri direttivi di cui all'art. 11, comma 2, della l.n. 152 del 2024. Si prenda, ad esempio quello riguardante la necessità di <<preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui>> (lett. c), oppure, sotto altro profilo, quello inerente l'obbligo di <<proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale>> (lett. d).

⁴⁶ Sul punto si rinvia alle osservazioni di cui al precedente par. n. 1.

⁴⁷ Sul punto si veda G.SEVERINI, *Immaterialità di patrimoni culturali?*, in A.BARTOLINI, D.BRUNELLI e G.CAFORIO, *cit.* p. 123 che osserva come per i beni culturali immateriali, per la natura stessa dei beni, non si può parlare di tutela ma solamente di valorizzazione.



Inoltre, un ulteriore problematica che potrebbe evidenziarsi è costituita dal possibile contrasto tra la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quello di altri interessi di rilevanza costituzionale. Alcuni di essi sono contemplati nella stessa convenzione⁴⁸, mentre altri, viceversa, non lo sono. Si pensi, ad esempio, alla tutela degli animali, ora oggetto di esplicita previsione con l'art. 9, comma 2, della Costituzione, e il cui utilizzo è frequente soprattutto nelle manifestazioni di rievocazione storica.⁴⁹

Sono quindi numerosi i problemi che, probabilmente, si porranno anche una volta emanati i decreti legislativi previsti dell'art. 11, comma 2, della l. 152 del 2024.

9. (segue). L'organizzazione del MIC (Ministero della Cultura) nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Infine, una questione di una certa rilevanza riguarda la effettiva capacità organizzativa del MIC di intraprendere una efficace azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

E' infatti del tutto inutile poter avere a disposizione un quadro normativo organico e completo senza poi poter contare su un apparato amministrativo in grado di esercitare le funzioni in modo adeguato.

Non a caso, del tutto opportunamente, tra i criteri previsti dal suddetto art. 11, comma 2, vi è anche quello concernente la <<riorganizzazione delle competenze>> (lett. i), che dovranno, rispetto in particolare al tema della valorizzazione dei beni, necessariamente coordinare in modo adeguato le funzioni di livello statale con quelle regionali, soprattutto in considerazione del fatto che, come si è detto, diverse regioni hanno già legiferato sul tema.

Peraltro, a dire il vero, riguardo al sistema delle attribuzioni delle competenze, già oggi il quadro normativo, seppure ancora incompleto, appare, almeno sulla carta, abbastanza soddisfacente.

In primo luogo, infatti, il d.p.c.m. 15 marzo 2024 n. 57 di riforma del MIC⁵⁰, all'art. 5, nell'istituire il DIT, <<Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale>>, prevede che esso abbia competenza sia sul patrimonio materiale che su quello immateriale. Nel disegno del legislatore, quindi, le due tipologie di beni sembrano essere poste

⁴⁸ In particolare l'art. 2, par. 1, prevede che ai fini della convenzione <<si terrà conto del patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile>>.

⁴⁹ Sul tema si rinvia alle osservazioni di L.BELVISO, *La tauromachia in Spagna: quando la monolitica e granitica interpretazione di "cultura" limita la protezione degli animali*, *Riv.giur.amb.*, 2029, n. 2, p. 432 ss. Per un'analisi dell'art. 9, comma 2°, Cost. sulla tutela degli animali si veda D.CERINI – E.LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 2023, n. 24.

⁵⁰ Si tratta dell'ultima riforma, in ordine di tempo, dell'organizzazione del MIC, sulla quale la dottrina non ha mancato di evidenziare diverse perplessità; sul punto si veda L.CASINI *Le metamorfosi del ministero della Cultura e le incongruenze dell'organizzazione amministrativa*, in *Aedon*, 2024, n. 1.



sullo stesso piano; d'altra parte, è stato correttamente osservato⁵¹, <<da un punto di vista metodologico l'attenzione al valore immateriale del bene impone delle riflessioni comuni unitarie, che vadano al di là degli steccati tra tangibilità e intangibilità>>.

Sempre nello stesso decreto, l'art. 24, tra i diversi uffici dotati di "autonomia speciale", comprende anche <<l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale>> (ICPI). Come ha precisato il successivo d.m. 5 settembre 2024 n. 270,⁵² l'ICPI <<opera per la salvaguardia e valorizzazione in Italia e all'estero dei beni culturali demoetnoantropologici, materiali e immateriali e delle espressioni delle diversità culturali presenti sul territorio>>. Si tratta, quindi, di un organismo di natura "tecnica" con una funzione di supporto rispetto alle decisioni del MIC e delle Soprintendenze⁵³.

Infine, una ulteriore novità che va inquadrata in questo contesto è costituita dalla circolare 14 aprile 2025, n. 21 <<Linee guida per l'azioni amministrativa e tecnico-scientifica sul patrimonio culturale demoetnoantropologico e immateriale>>. La circolare costituisce un documento di natura "orientativa" molto complesso e articolato redatto proprio dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e il cui scopo è quello di conferire omogeneità ed incisività alle azioni del MIC riguardo alla possibile individuazione di beni, come sono quelli relativi al patrimonio demoetnoantropologico e immateriale, sui quali oggi vi è, ancora oggi, indubbiamente, una visione a dir poco "frammentata".

A questo proposito è interessante osservare come in calce alla circolare siano stati elencati una serie di *case study*, tra cui: le botteghe storiche di Genova, l'ex cinema America di Roma⁵⁴, Il ristorante Tre Marie dell'Aquila; il Palio e le testimonianti materiali di Siena.

In conclusione, il MIC, in linea astratta, pare avere gli "strumenti" idonei a consentire, utilizzando l'art. 7 bis del codice, l'imposizione di vincoli di tutela anche sui beni immateriali. Probabilmente, oltre al quadro normativo ancora in via di definizione, ciò che manca è una sostanziale carenza di personale con le competenze tecniche necessarie; anche se, il caso relativo al vincolo di destinazione d'uso posto sul ristorante il "Vero Alfredo"⁵⁵ e quello relativo alle imbarcazioni con vele al terzo di Cesenatico esaminato in precedenza, dimostra che percorrere tale strada, se pure non agevole, è comunque percorribile.

⁵¹ Da A.BARTOLINI, *L'immaterialità dei beni culturali*, in A.BARTOLINI, D.BRUNELLI e G.CAFORIO, *cit.* p. 111.

⁵² Art. 31, comma 2.

⁵³ L'Istituto, previsto in origine con d.P.R. n. 233 del 2007, oltre alla suddetta funzione di supporto "tecnico" svolge anche altre ulteriori attività, tra cui, in particolare, quella concernente la ricerca e la divulgazione delle conoscenze in tema di beni culturali immateriali.

⁵⁴ Caso sul quale si è creata una complessa vicenda giudiziaria; sul punto si rinvia a G.MARI, *L'ex cinema America: la tutela dell'architettura contemporanea tra Codice dei beni culturali e del paesaggio e legge sul diritto d'autore*, in *Riv.giur.ed.*, 2020, n. 4, p. 985 ss.

⁵⁵ Su cui, come si è detto, si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 2003.